



Informa Uilm

CHIARIMENTI INPS

Chiarimenti sulle compatibilità di fruizione del congedo COVID-19

..... spetta ai genitori per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'INPS ha emanato il **Messaggio n. 1621** del 15 aprile 2020 "**Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Compatibilità**" con il quale fornisce chiarimenti sulla compatibilità del **congedo COVID-19** con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Come è noto il **congedo COVID-19** spetta ai genitori per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

- Il **congedo COVID-19** può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da **entrambi**, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare.
- E' possibile fruire del **congedo COVID-19** alla condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore.

- Si può fruire del **congedo COVID-19** in caso di malattia dell'altro genitore in quanto la malattia presuppone un'incapacità di prendersi cura del figlio.
- La fruizione del **congedo COVID-19** è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell'altro genitore, in quanto il genitore che svolge l'attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli ed è compatibile anche con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.

**Per ulteriori informazioni
rivolgti al Patronato **